



TRIBUNALE DI MATERA
SETTORE FALLIMENTI

IL GIUDICE DELEGATO

- Vista la circolare concernente *"gli impatti della legge n. 132/2015 sulle attività dei Curatori, e sulla definizione delle procedure fallimentari"* già diffusa ed a conoscenza dei Curatori;
- Viste le precedenti relazioni e/o schemi riepilogativi depositati dai Curatori;
- Visti i verbali redatti all'esito degli incontri tenuti con i Curatori e relative risultanze e quanto disposto;
- Rilevato che pendono procedure fallimentari da numerosi anni;
- Rilevato quanto precisato dai Curatori in ordine alle ragioni che comportano la pendenza delle procedure da sì lungo tempo <quali (oltre alla complessità di alcune procedure) anche giudizi pendenti; esecuzioni pendenti; difficoltà di vendita di beni immobili o di quote di beni immobili, o di immobili di difficile commerciabilità>;
- Evidenziato quanto specificamente previsto dalla recente riforma dell' art. 43 L.F., essendo espressamente disposto al comma IV° che *"Le controversie in cui è parte un fallimento sono trattate con priorità"*, dovendo tale criterio di priorità trovare applicazione anche nell' ambito delle esecuzioni pendenti, ed essere tenuto in precipua considerazione anche dai professionisti delegati alle vendite;
- Ritenuto che, stante la rilevata pendenza da lungo tempo, ed inoltre anche quanto disposto dalla recente modifica normativa in ordine alla tempistica di svolgimento delle procedure e durata della liquidazione, occorre che vengano valutate dai Curatori le iniziative e strategie volte a dare il più sollecito impulso ai fini della soluzione e definizione delle questioni che ostacolano la chiusura delle procedure;
- Posto che per quanto innanzi si ritiene che tutti i Curatori nominati nei fallimenti pendenti e dichiarati sino all'anno 2015, debbano procedere a rendere apposite e schematiche relazioni nelle quali dovranno rendersi precisazioni su:
 - 1) Lo stato attuale delle procedure;
 - 2) I motivi specifici che comportino e possano giustificare eventuali ritardi nella gestione delle attività delle procedure e nella definizione e chiusura delle medesime;
 - 3) L'indicazione specifica sulle iniziative e soluzioni che si intendano proporre al fine di dare sollecito impulso alle procedure;
 - 4) Le ragioni di protrazione delle controversie nelle quali sono coinvolte le procedure, e la indicazione <con acquisizione dai legali officiati sia per i giudizi di cognizione, sia nelle procedure esecutive pendenti> delle

- iniziative intraprese dai suddetti professionisti per dare impulso alle medesime;
- Considerato che le suddette relazioni debbano essere depositate dai soli Curatori che non risultino aver già dato seguito alle attività ed operazioni di chiusura dei fallimenti:

DISPONE

Che i Curatori nominati nei fallimenti dichiarati sino all'anno 2015, procedano al deposito di apposite relazioni per quanto in premessa indicato

ASSEGNA all'uopo termine sino al 20/10/2019

Evidenzia che il **mancato deposito senza adeguata e comunicata giustificazione potrà integrare causa di revoca** del curatore.

Si dispone che il presente provvedimento, venga comunicato dalla Cancelleria, ed a mezzo PEC, a tutti i curatori interessati

Si dispone la pubblicazione della presente sul sito del Tribunale.

Si comunichi altresì, per sua opportuna conoscenza, al Presidente del Tribunale.

Matera, 2/9/2019

Il Giudice Delegato
Dott. Antonello Vitale

TRIBUNALE DI MATERA
Depositato in Cancelleria
oggi 06/09/2019
IL CANCELLIERE